

DOTTORATI DI RICERCA A.A. 2013/14

Indicazioni per l'inserimento nella Anagrafe dei dottorati di un primo set di informazioni

Premessa

La presente nota accompagna la compilazione della scheda di valutazione dei dottorati di ricerca relativi al ciclo che si avvia nell'a.a. 2013/14.

E' opportuno ricordare che l'a.a. 13/14 è un anno sperimentale in cui gli atenei sono chiamati ad attivare i corsi di dottorato tenendo conto delle novità introdotte dal DM 94/2013 e delle linee di indirizzo comunicate dal Ministro con nota del 22 maggio u.s. su cui dovranno altresì basarsi le valutazioni dei rispettivi Nuclei di valutazione. Si tratta, come detto, di un processo che si avvia in modo sperimentale e i cui risultati saranno di fondamentale importanza anche ai fini della successiva fase di accreditamento dei corsi di dottorato che sarà pienamente operativa a partire dall'a.a. 2014/15.

Al fine di agevolare la verifica delle informazioni utili alla valutazione e all'attivazione dei corsi di dottorato, è stata quindi aggiornata all'interno dell'Anagrafe dei dottorati la scheda informativa relativa a ciascun corso. Le informazioni relative a tutti i corsi di dottorato che le Università intendono attivare a decorrere dall'a.a. 2013/2014, dovranno essere inserite nell'anagrafe (cui sarà possibile accedere attraverso le medesime credenziali attualmente in uso) entro il 30 settembre 2013. Si ricorda che le informazioni relative a ciascun corso di dottorato vanno inserite esclusivamente a cura dell'Ateneo presso il quale il corso ha la sede amministrativa e a cui spetta il rilascio del titolo di studio (ancorché congiuntamente ad altri Atenei).

1. Informazioni generali

Vanno innanzitutto inserite le informazioni generali relative al **corso di dottorato**. In particolare, nell'ambito delle informazioni richieste è prevista l'indicazione del corso come nuova istituzione o trasformazione di corsi già esistenti nell'ateneo o, eventualmente, negli altri Atenei consorziati/convenzionati: in quest'ultimo caso andranno selezionati il corso di dottorato o (in caso di accorpamento) i corsi di dottorato di cui il corso in esame è trasformazione.

Per quanto riguarda il "**tipo di organizzazione**" cui fa capo il corso di dottorato, nell'apposito menù andrà selezionata la voce:

- a) "singola Università", qualora il corso afferisca esclusivamente alla Università sede amministrativa;
- b) "consorzio" o "convenzione", qualora al corso partecipino più soggetti, con la pertinente forma di partecipazione (è possibile la eventuale indicazione di più convenzioni o l'indicazione mista consorzio/convenzione). In caso di forma giuridica consortile, andranno indicati la denominazione del consorzio e gli estremi dell'atto di costituzione attestante la personalità giuridica del consorzio; in caso di convenzione, la data di sottoscrizione e la durata, espressa in termini di numero di cicli di dottorato (si ricorda che, nei casi di convenzioni che coinvolgono Università ed enti di ricerca, tale numero deve essere almeno pari a tre in coerenza con l'art. 4, c. 2 del DM 45/2013). In entrambi i casi andranno indicati le tipologie dei soggetti partecipanti: Università, enti di ricerca, imprese (che svolgono attività di ricerca e sviluppo). E' ammissibile la selezione di tipologie multiple (es: Università con enti di ricerca e imprese).

Nei casi di dottorati in consorzio o convenzione, vanno elencati i soggetti presenti nel consorzio/convenzione, compresa l'università sede amministrativa del corso (le cui informazioni verranno proposte in visualizzazione, ad eccezione del numero di borse finanziate che dovranno invece essere inserite) indicando anche se sono sedi di attività formative, il numero di borse da questi finanziate (o le altre forme di sostegno finanziario al corso, in coerenza con i dati complessivi richiesti nella successiva sezione 6), il Paese di appartenenza nel caso di istituzioni straniere, la forma pubblico o privata dei soggetti non universitari. Nel caso di Università, va indicato se viene previsto il rilascio congiunto del titolo di studio (anche nella forma di titolo doppio o multiplo).

Si ricorda che in tale ambito sono state predisposte le seguenti verifiche a livello di procedura informatica:

- il numero massimo di soggetti partecipanti (compresa la sede amministrativa del corso) è ordinariamente quattro; tale limite può essere superato qualora ciò contribuisca al significativo miglioramento dei requisiti di cui all'art. 4 del DM n. 45/2013;
- il numero di borse di studio (o forme di finanziamento equivalenti) assicurate per ogni ciclo da ciascun soggetto (con esclusione delle istituzioni estere, degli istituti ad ordinamento speciale¹ e delle imprese) deve essere ordinariamente non inferiore a tre e, in ogni caso, un multiplo di tre in relazione al numero di soggetti partecipanti.

Come per gli anni precedenti è richiesta una breve descrizione degli obiettivi formativi. Infine si richiede una breve descrizione degli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i dottori di ricerca.

2. Collegio dei docenti

Va indicato per ciascun soggetto, il nominativo, l'ente e la struttura di appartenenza, il ruolo di coordinatore o componente del corso (esplicitando - qualora il corso preveda un collegio più ampio del "gruppo di riferimento" di 16 - se il soggetto va conteggiato o meno in tale gruppo), la posizione nell'ente, il macrosettore concorsuale e l'area CUN per il personale in servizio presso le Università italiane e l'area ERC per il personale non appartenente ai ruoli del personale docente delle Università italiane. Nell'ambito della procedura saranno evidenziati eventuali inserimenti di informazioni non coerenti con il DM 45/2013.

Ciascuno dei membri del collegio affiliato ad Università italiane potrà curare direttamente l'inserimento delle 5 pubblicazioni ritenute più significative nell'ultimo quinquennio, selezionandole direttamente dal "sito docente" o, procedendo eventualmente alla integrazione di pubblicazioni mancanti. Per gli altri componenti sarà l'Ateneo proponente a curarne l'inserimento. Relativamente ai cicli di dottorato attivati nell'a.a. 2013/2014 vanno inseriti i prodotti pubblicati dal 2008 al 2012.

Per ciascun corso, vanno infine indicati: una autovalutazione da parte del soggetto proponente relativa al posizionamento del corso rispetto ai corsi di dottorato presenti in ambito nazionale in settori affini; un numero massimo 5 Atenei o Centri di ricerca internazionali con i quali il collegio dei docenti mantiene collaborazioni di ricerca (con esclusione di quelli di cui alla sezione 1); la descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che, negli ultimi tre anni, hanno acquisito il titolo²; per i soli corsi in convenzione con imprese, le precedenti esperienze di collaborazione in attività di ricerca evidenziando il valore aggiunto atteso dall'iniziativa.

¹ Scuole superiori ad ordinamento speciale: Normale di Pisa, Sant'Anna di Pisa, IUSS di Pavia, SISSA di Trieste, IMT Lucca, SUM Firenze.

² Tale informazione, qualora non disponibile, può essere omessa per l'a.a. 2013/14 ma dovrà essere adeguatamente tenuta in considerazione in vista dei prossimi cicli del corso di dottorato.

3. Eventuali curricula

Questa sezione viene resa disponibile solo se si è risposto SI nella sezione 1 alla apposita domanda relativa alla articolazione del corso in curricula. In tal caso il soggetto proponente, oltre a indicare la denominazione del curriculum, deve selezionare dal menu a tendina anche gli SSD, i macrosettori, le aree CUN interessate, nonché il peso relativo di ciascuna. In caso di dottorati attivati anche con imprese, occorre indicare se la cooperazione è relativa a singoli curricula.

4. Struttura formativa

Tale sezione si compone di tre parti. Nella prima parte vengono chieste informazioni relativamente alle attività di formazione disciplinari e interdisciplinari.

Nella seconda parte si chiede di indicare una descrizione sintetica delle attività di formazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) del Regolamento, per ciascuna delle tipologie ivi indicate.

Nella terza parte sono infine richieste informazioni sulla eventuale previsione di attività di tutorato e di didattica integrativa da svolgere da parte dei dottorandi nei termini di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento.

5. Requisiti e modalità di ammissione

Non sono stati introdotti cambiamenti sostanziali rispetto al passato.

6. Posti e borse

Viene chiesto di indicare il numero dei posti messi a concorso, esplicitando il numero di posti coperti con borsa e con le altre forme di sostegno finanziario previste dal regolamento. Sulla base dei dati inseriti la procedura informatica verifica che il totale dei posti con sostegno finanziario (posti banditi con borsa, posti coperti da assegni di ricerca, posti coperti da contratti di apprendistato) corrisponda alla somma delle borse finanziate dalla sede amministrativa e, se del caso, da tutti i soggetti consorziati/convenzionati, così come riportato nella sezione 1. La somma dei posti con sostegno finanziario (come sopra specificato) più gli eventuali posti senza borsa deve corrispondere al totale dei posti banditi. E' chiesto inoltre di specificare l'eventuale riserva di posti con sostegno finanziario a favore di laureati in università straniere ai sensi dell'art. 8, c. 4 (tali posti non sono ulteriori, ma sono un "di cui" rispetto a quelli specificati nei punti precedenti). La procedura verifica inoltre che il numero dei posti con sostegno finanziario sia non inferiore a 4 per ciascun corso e mediamente (rispetto a tutti i corsi attivati nello stesso a.a. 2013/2014) non inferiore a 6³. Nel calcolo di quest'ultima media sono inclusi soltanto i corsi istituiti dall'Università "in forma singola"⁴.

Per quanto riguarda le borse, si richiede di indicare l'importo annuo della borsa di studio (al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente), nonché le informazioni relative a quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 del DM n. 45/2013.

7. Strutture operative e scientifiche

Viene chiesto di inserire una breve descrizione delle strutture messe a disposizione del corso, relativamente a ciascuna delle principali tipologie: laboratori, biblioteche, ecc.

8. Finanziatori esterni

Non sono stati introdotti cambiamenti sostanziali rispetto al passato

³ Tale controllo non si applica alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale.

⁴ Nonché l'eventuale eccedenza tra numero di posti coperti e numero minimo di posti con borsa relativi ai corsi in collaborazione con altri soggetti.

9. Nucleo di valutazione d'Ateneo

In relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del Regolamento, per tutti i corsi di dottorato che l'università intende attivare per l'a.a. 2013/2014 è necessario il parere favorevole del Nucleo di Valutazione a seguito di verifica del possesso dei requisiti indicati all'art. 4 del regolamento stesso. Pertanto il Nucleo oltre a indicare la sussistenza o meno dei singoli requisiti previsti dall'art. 4 suddetto, lett. a-f, è chiamato anche ad esprimere il proprio parere complessivo (favorevole o non favorevole) all'attivazione del corso. Nel caso di corsi istituiti in consorzio o convenzione tra più Atenei, la relazione è a cura del Nucleo dell'Università sede amministrativa del corso.